

Firenze, 08 novembre 2011

Certificazioni Mediche (2)

Ad integrazione del comunicato della Segreteria Regionale SNATER Veneto (http://www.snaterlctoscana.com/u/downloads/Certificazioni_Mediche_Veneto.pdf), ed a seguito di numerose richieste di delucidazioni da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori, ci pare doveroso chiarire quanto contenuto nelle “ulteriori disposizioni in tema di certificazioni mediche” emanate dall'azienda attraverso l'intranet aziendale e nella “comunicazione di ottobre 2011”.

Nella citata comunicazione si fa riferimento all'art. 25 della legge n. 183 del 2010, alla circolare n. 4 del 18/03/2011 emanata congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, alla circolare INPS n.117 del 09/09/2011.

Al quarto capoverso si legge: *“Nelle circolari citate è stato chiarito che i dipendenti delle aziende private... nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e, comunque, a partire dal terzo evento di malattia (compreso) [sic: **Ma non era meglio, e più “semplice”, scrivere “dopo il secondo evento”**] che si verificano nel corso dell'anno solare, **sono tenuti a produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato...”**.*

Quest'ultimo passaggio ha dato adito a dubbi interpretativi non solo da parte dei Lavoratori ma anche dei Responsabili, i quali, nello spiegare la nuova disposizione hanno invitato gli stessi Lavoratori ad **inoltrare il certificato medico per posta o farlo recapitare brevi manu all'azienda (!?)**.

Invero, la norma di rinvio stabilisce che **la certificazione medica dovrà essere inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata o al datore di lavoro.**

Il Lavoratore, quindi, come in precedenza, “deve” comunicare al d.d.l. il **numero di protocollo dell'attestato di malattia** rilasciato, comunque, dal medico.

Si ribadisce, pertanto, che il Lavoratore, dovrà inviare, il certificato medico cartaceo **solo** in caso di disservizi dei sistemi informatici, secondo quanto previsto dal CCNL.

Inoltre, la comunicazione di ottobre 2011 non riporta, come dovrebbe, la data di inizio del periodo di riferimento per il computo delle malattie utile a verificare il rispetto delle nuove regole.

Auspichiamo che Telecom Italia rettifichi la comunicazione di ottobre 2011, perché se, come pensiamo (“*A pensar male si fa peccato ma...*”), il fine è quello di “riportare” il tutto allo *status quo ante* le nuove regole e gettare nell'incertezza i Lavoratori per indurli nell'errore per poi “punirli”, **troverà nello SNATER una ferma opposizione!**

La Segreteria Regionale

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

SETTORE TELECOMUNICAZIONI - FIRENZE

TEL.NI: 335.7289816 (L. TOLONE) – 331.6021199 (M. GENTILE) – FAX 055.7349159

SNATERI.TOS@LIBERO.IT

WWW.SNATERLCTOSCANA.COM

WWW.SNATERLCT.IT